



COMUNE DI CASTELPETROSO

PROVINCIA DI ISERNIA

Cod. Fisc. 80002270942

Tel. (0865) 937138

Fax (0865) 937676

Prot. 17/2014

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(Art. 30 - D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380)

Il Responsabile dello Sportello Unico

- **A RICHIESTA** del Servizio Risorse Strumentali e Servizi Generali, Logistica, Patrimonio e Demanio della Regione Molise - n. 28894/2014 del 18/04/2014 - nell'ambito del procedimento di **alienazione beni ex-Cassa per il Mezzogiorno (art. 3 L.R. n. 3/2010 come modificato dall'art. 62 L.R. n. 2/2012), siti in Comune di Castelpetroso**), diretta ad ottenere il rilascio del **CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA** di cui all'art. 30 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTI** gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune e richiamate le prescrizioni urbanistiche ed edilizie in vigore;

CERTIFICA

che le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree sotto elencate per effetto dello strumento urbanistico vigente ricadono in zona come a fronte di ognuna segnata. Le prescrizioni urbanistiche e le relative norme di attuazione di ogni singola zona sono riportate nelle pagine interne. Si omettono le norme che regolano la materia, contenute nelle leggi dello Stato e della Regione Molise. Si rilascia a richiesta dell'interessato, in carta libera, per tutti gli usi consentiti dalla legge, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380; Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

- FOGLIO N. 03 - PART. 305 - 338.....	ZONA "E "
- FOGLIO N. 10 - PART. 343 - 347 - 367.....	ZONA "E "
- FOGLIO N. 16 - PART. 665 - 671 - 678 - 680 - 687.....	ZONA "E "
- FOGLIO N. 19 - PART. 338 - 339.....	ZONA "E "
- FOGLIO N. 20 - PART. 348 - 349.....	ZONA "E "
- FOGLIO N. 21 - PART. 351.....	ZONA "E "
- FOGLIO N. 22 - PART. 296 - 558 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570.....	ZONA "E "
- FOGLIO N. 23 - PART. 608 - 625 - 626 - 628 - 629 - 630 - 633 - 637 - 640.....	ZONA "E "
- FOGLIO N. 25 - PART. 364 - 377.....	ZONA "E "
- FOGLIO N. 26 - PART. 153 - 160 - 168 - 170 - 176 - 187 - 191 - 198 - 199.....	ZONA "E "
- FOGLIO N. 27 - PART. 252 - 257.....	ZONA "E "
- FOGLIO N. 30 - PART. 253 - 255.....	ZONA "E "
- FOGLIO N. 30 - PART. 258 per mq. 500.....	ZONA "C3 "
- FOGLIO N. 30 - PART. 258 per mq. 974.....	ZONA "F "
- FOGLIO N. 30 - PART. 258 per mq. 70.....	ZONA "Strada Comunale "
- FOGLIO N. 31 - PART. 762 - 764 - 773 - 774.....	ZONA "E "
- FOGLIO N. 32 - PART. 489 - 490 - 499.....	ZONA "E "
- FOGLIO N. 33 - PART. 123 - 185.....	ZONA "E "
- FOGLIO N. 33 - PART. 184.....	ZONA "F "
- FOGLIO N. 34 - PART. 503.....	ZONA "F "
- FOGLIO N. 34 - PART. 504.....	ZONA "A "
- FOGLIO N. 34 - PART. 510 - 512.....	ZONA "A1 "
- FOGLIO N. 34 - PART. 516 - 518.....	ZONA "E "
- FOGLIO N. 35 - PART. 47 - 289 - 290.....	ZONA "E "
- FOGLIO N. 35 - PART. 291 - 294.....	ZONA "P "
- FOGLIO N. 36 - PART. 450 - 453 - 455 - 459.....	ZONA "E "
- FOGLIO N. 37 - PART. 404 per mq. 120.....	ZONA "F2 "
- FOGLIO N. 37 - PART. 404 per mq. 140.....	ZONA "F "

- FOGLIO N. 37 - PART. 404 per mq. 50.....ZONA “ Strada Santuario “
- FOGLIO N. 37 - PART. 405 per mq. 40.....ZONA “ F “
- FOGLIO N. 37 - PART. 405 per mq. 500.....ZONA “ H “
- FOGLIO N. 37 - PART. 405 per mq. 710.....ZONA “ E “
- FOGLIO N. 38 - PART. 270 per mq. 800.....ZONA “ F2 “
- FOGLIO N. 38 - PART. 270 per mq. 634.....ZONA “ E “
- FOGLIO N. 40 - PART. 225 - 226.....ZONA “ E “
- FOGLIO N. 41 - PART. 244.....ZONA “ F “
- FOGLIO N. 43 - PART. 400 – 443.....ZONA “ E “
- FOGLIO N. 43 - PART. 442.....ZONA “ P “
- FOGLIO N. 48 - PART. 544 - 739.....ZONA “ I “
- FOGLIO N. 48 - PART. 729 – 737 – 754 – 756 – 758 – 788.....ZONA “ E “
- FOGLIO N. 48 - PART. 740.....ZONA “ C2 “
- FOGLIO N. 49 - PART. 571.....ZONA “ F “
- FOGLIO N. 49 - PART. 574.....ZONA “ E “
- FOGLIO N. 51 - PART. 619 – 620.....ZONA “ E “
- FOGLIO N. 38 - PART. 622.....ZONA “ Strada Comunale “
- FOGLIO N. 38 - PART. 623.....ZONA “ E “
- FOGLIO N. 38 - PART. 624 - 625.....ZONA “ F “
- FOGLIO N. 25 - PART. 484 – 485.....ZONA “ E “
- FOGLIO N. 16 - PART. 622.....ZONA “ E “

Dalla Residenza Municipale, 08 Luglio 2014



 IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
 (Geom. Antonio Arcaro)

UFFICIO TECNICO - GESTIONE TERRITORIO
ESTRATTO DALLE NORME D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE.
Approvato con Delibera della G.R. N. 45 DEL 20/01/2003

ART. 7 - ZONA “ A ”

(Zona di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale soggetta a conservazione, restauro, risanamento igienico e strutturale; (“Castello”, antiche mura ed area da esse perimetrata)

- ✓ Zona di carattere storico e di particolare pregio ambientale (perimetro antico nucleo urbano). Preesistenze monumentali e storico-ambientali - Centro Antico.
- ✓ Area di primo insediamento del nucleo urbano, di notevole interesse monumentale e storico-ambientale.
- ✓ Ogni intervento edilizio o di modificazione dello stato attuale dei luoghi o del patrimonio vegetale esistente è subordinato all'approvazione di un Piano di recupero unitario di iniziativa pubblica o privata da elaborare ai sensi del titolo IV della legge 5 agosto 1978 n. 457. Il piano di recupero potrà consentire esclusivamente gli interventi di cui all'art. 31 della sopra citata legge lettere a), b), e c) d) e) e dovrà contenere i seguenti punti.
 - 1) acquedotti, fognature e relativi allacciamenti ed altri servizi ed opere di urbanizzazione;
 - 2) restauro e risanamento conservativo di edifici monumentali di proprietà pubblica e privata;
 - 3) manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
 - 4) ristrutturazione e recupero;
 - 5) cordolo di consolidamento statico delle strutture per un'altezza massima di cm 30,00;
- ✓ Nelle more dell'approvazione dei Piani di recupero: sulle aree inedificate, vige il divieto di realizzare nuove costruzioni ed installazioni di qualsiasi tipo, aventi anche carattere temporaneo; sui fabbricati esistenti, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, lettere a), e e), previo rilascio di concessione edilizia e nel rispetto della vigente normativa tecnica per l'edilizia antisismica.

Art. 8 - ZONA "A1"

(Centro Storico di Piazza Girasole a Via Margherita, compresa Piazza Olmo)

- Preesistenze storico-ambientali - Centro Storico.
- ✓ Territorio di interesse storico-ambientale comprendente le espansioni ottocentesche dell'insediamento urbano.
- ✓ Ogni intervento di modificazione dello stato dei luoghi o del patrimonio vegetale esistente è subordinato all'approvazione di Piani di recupero, di iniziativa pubblica o privata, degli isolati, (ai sensi del titolo IV della legge 5 agosto 1978 n. 457) nonché edifici da destinare ad attrezzature art. 27 della sopra citata legge.
- ✓ I piani di recupero, all'interno di ciascun isolato - Ambito di progettazione unitaria, potranno consentire: sugli edifici esistenti interventi di cui all'art. 31 della legge 05.08.1978 n. 457 lettere a), b), e), d) ed e) inoltre dovranno essere rispettati i seguenti punti:
 1. Dove è consentita la sopraelevazione, l'altezza massima per le varie fronti del fabbricato dovrà essere contenuta entro mt. 10,50 con l'obbligo di impostare la falda del tetto all'estradosso dell'ultimo solaio e nel rispetto dell'allineamento dell'altezza ai fabbricati adiacenti; resta fermo il limite di densità fondiaria pari al 50% della densità preesistente e nei limiti di 5 mc/mq
 2. Ogni intervenuto deve conservare le caratteristiche tipologiche e costruttive della zona ed in particolare osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) per gli interventi relativi ai tetti dovranno essere usati in via prioritaria le lastre di pietra locale oppure i coppi in terracotta e conservate o ripristinate le caratteristiche cornici di gronde "romanella" formate da coppi in aggetto sovrapposti. L'inclinazione delle falde dovrà essere parallela alle preesistenti o a

quelle contigue; è possibile ai fini del consolidamento statico strutturale, realizzare un cordolo sopraelevato di supporto della copertura, non maggiore di cm. 30,00 di altezza.

- b) i parapetti o ringhiere di logge o balconi "alla romana" saranno in elementi di metallo semplice costituiti da quadrelli di ferro di sezione compresa tra 1,00 e 2,50 cmq. Posti ad interasse compreso tra cm. 7,00 e 10,00 con la sovrapposizione di adeguato corrimano in elemento piatto o scatolare. Potranno essere autorizzate inferriate di diversa fattura sempre che siano bene inserite nell'ambiente circostante e chiara espressione dell'artigianato autentico.
 - c) Il paramento esterno dovrà essere in pietra o in malta bastarda con tinta in pasta (tipo "terranova"). Potranno essere autorizzati rivestimenti in altri materiali con caratteristiche di resistenza e superficie scabra. Le tinte per tali rivestimenti saranno quelle comprese nella gamma dei colori terrosi oltre al grigio chiaro e al verde muschio.
 - d) Nelle aperture di vani (porta, balconi, e finestre) o nel rifacimento degli stessi, qualora si volesse fare uso di stipiti, gli stessi dovranno essere in pietra o materiale simile di spessore adeguato e comunque non inferiore a cm. 8,00. E' vietato l'uso di marmo anche per le soglie che saranno in pietra locale, trani, coreno, pietre arenarie o pietre artificiali. Dovranno comunque essere preservati i manufatti esistenti in pietra (portali, imbotti, mensole, fregi ecc.) che compongano le facciate.
 - e) Gli infissi esterni (balconi e finestre) dovranno essere in legno naturale o verniciato o in alluminio elettrocolorato nei colori predominanti nella zona e compresi tra le terre scure e i verdi scuri. L'oscuramento e la protezione saranno realizzati con persiane o sportelli dello stesso materiale e nella stessa tinta degli infissi. Si può derogare da questa prescrizione per infissi in metallo colorato e con caratteristiche di oscuramento pari a quelle citate.
 - f) Sarà cura dell'Amministrazione preservare, nella Zona «Al», la tipica pavimentazione stradale costituita da pietra, o mattoni. In caso di rifacimento della stessa è esclusa l'applicazione del manto d'asfalto.
 - g) Non sono consentiti elementi sporgenti di qualsiasi natura (mensole, piedritti, pensiline ecc.) dalle quinte di facciata che aggettino oltre i cm. 10,00; con l'unica eccezione delle gronde che potranno aggettare complessivamente sino a cm. 40,00.
Possono essere autorizzate logge arretrate le cui superfici coperte o scoperte ricadano nel perimetro dell'edificio oggetto di trasformazione.
 - h) E' consentita la realizzazione di nuove aperture per i servizi igienici e sul quadro di una composizione armonica della facciata nel rispetto anche degli equilibri architettonici della struttura.
 - i) Sono consentiti ampliamenti ove possibile (lotti ancora liberi o interclusi mediante l'attuazione di piani di recupero di cui alla legge del 05.08.78 n.457, nuove edificazioni conformi alle norme tecniche per costruzioni in zona sismica, anche per quanto attiene alle altezze massime dei fronti degli edifici.
 - j) In tale zona, oltre alle residenze, sono consentiti servizi commerciali di limitata entità (bar, negozi), piccole aziende a carattere artigianale, purché siano assicurate le norme di igiene (assenza di rumore, fumi ed odori molesti), servizi parrocchiali (casa canonica, uffici, centro sociale, oratorio, attività varie), servizi sociali e di interesse collettivo (casa anziani, centro polifunzionale, ecc.), uffici pubblici.
 - k) Sono vietate insegne in materia plastica luminose.
- ✓ Qualora gli interventi previsti dai piani di recupero comprendano la realizzazione di incrementi volumetrici e nuove edificazioni, le previsioni urbanistiche, all'interno di ciascun Ambito di progettazione unitaria, devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:
- indice di fabbricabilità territoriale max = lotto d'intervento
 - indice di fabbricabilità fondiaria max = 5.0 mc/mq
- (e comunque nei limiti del 50% della densità fondiaria preesistente)

- superficie minima parcheggi privati = 1 mq/10mc.

- ✓ Nei casi i cui al precedente comma, come superficie territoriale relativa ad ogni singolo Ambito di progettazione unitaria si assume quella data dalla somma di tutte le superfici fondiaria in esso ricadenti, maggiorata della somma delle superfici relative alle semisedi stradali che perimetrano l'ambito stesso.
- ✓ Nelle more dell'approvazione dei Piani di recupero: sulle aree inedificate, vige il divieto di realizzare nuove costruzioni ed installazioni di qualsiasi tipo, aventi anche carattere temporaneo; sui fabbricati esistenti, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dall'art.31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, lettere a), b) e c), previo rilascio di concessione edilizia e nel rispetto della vigente normativa tecnica per l'edilizia antisismica.
- ✓ Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: residenze, uffici pubblici e privati, esercizi commerciali di Vicinato e piccole strutture di vendita (di cui al D.Lgs C.M. del 13/03/1998), esercizi turistico-ricettivi e ristorazione, attività di artigianato di servizio che non comportino inquinamento ambientale anche di carattere acustico.

ART. 12 - ZONA " C3 "

(Zone residenziali di espansione estensiva soggette ad interventi edilizi diretti)

- ✓ a) L'area territoriale omogenea classificata " C3 " comprende le zone del territorio comunale di espansione estensiva alla costruzione di nuovi insediamenti residenziali di iniziativa privata..
- ✓ b) Nelle zone " C3 " è ammessa l'edificazione nel rispetto dei seguenti indici:
 - lotto minimo d'intervento = 500 mq.
 - indice di fabbricabilità territoriale = 0,55 mc/mq
 - indice di fabbricabilità fondiaria = 1,00 mc/mq
 - indice di copertura = 0,40 mq/mq
 - altezza max = 7,50 mt.
 - distacco dai confini = 5,00 mt.
 - distacco dagli edifici = 10,00 mt.
 - indice di piantumazione = 60 alberi/Ha
 - Area per parcheggio 1 mq/10mc. di costruzione residenziale.
- ✓ c) Il distacco minimo dal ciglio di strade pubbliche è così determinato:
 - mt. 5,00 da strade Comunali (e comunque nel rispetto dell'art. 9 del D.M. 02/04/1968)
 - mt. 10,00 da strade Provinciali
- ✓ d) In genere non sono consentite costruzioni a confine, salvo accordi preventivi con il vicino che, a sua volta si impegna a costruire a confine in aderenza, la lunghezza dei fronti deve essere contenuta in m. 25,00.
- ✓ e) Copia della documentazione di tale impegno, con atto scritto, farà parte integrante della documentazione relativa alla concessione.
 - distacco dai confini = 5,00 ml.
 - distacco dagli edifici = 10,00 ml.
- ✓ f) Nella zona " C3 " sono ammesse attività commerciali minori di 150 mq., piccole attività artigianali storiche e moderne (calzolaio, barbiere, sarto, fotografo, restauratore e simili), studi professionali ed altre modeste attività compatibili con la residenza.

ART. 16 - ZONA " E "

(Zone agricole destinate ad insediamenti abitativi legati alla conduzione dei terreni, interventi legati alle attività agrituristiche e di turismo rurale, interventi per attività produttive agricole e per allevamenti)

- ✓ a) E' consentita la costruzione dei fabbricati ed abitazioni a carattere agricolo o comunque legati alla attività agricola e per allevamenti. Sono possibili, inoltre, interventi legati alla attività dell'agriturismo e del turismo rurale.
- ✓ b) La zona è regolata dai seguenti indici:
 - 1) per abitazioni rurali ed annessi:
 - lotto minimo d'intervento = -----
 - indice di fabbricabilità fondiaria = 0,03 mc/mq per abitazione

- indice di fabbricabilità fondiaria	=	0,07	mc/mq per annessi
- indice di copertura	=	0,20	mq/mq
- altezza max	=	7,50	mt.
- distacco dai confini	=	5,00	mt.
- indice dagli edifici	=	10,00	mt.

2) per edifici per attività produttive e agricole e per allevamento zootecnico:

- lotto minimo d'intervento	=	-----
- indice di fabbricabilità fondiaria	=	0,20 mc/mq
- indice di copertura	=	0,25 mq/mq
- altezza max	=	7,50 mt.
- distacco dai confini	=	5,00 mt.
- indice dagli edifici	=	10,00 mt.

- nel distacco per allevamenti zootecnici e stalle dalle zone residenziali ml. 300,00 e dalla casa di abitazione del titolare o da altre abitazioni rurali ml. 25,00.

- nei casi in cui soluzioni tecniche impongono altezze diverse, si può derogare dalla altezza max sentito il parere della Commissione Edilizia.

- ✓ c) E' possibile l'accorpamento di più lotti di terreno, ricadenti nell'agro comunale fino a un massimo di mq. 15000 oltre il lotto di sedime.
 - ✓ L'accorpamento comporta l'applicazione del vincolo di inedificabilità sulle superfici impegnate a termine di legge.
 - ✓ d) E' consentito l'ampliamento di vecchie costruzioni, relativamente alle sole strutture residenziali, nel rispetto delle norme dettate dal Codice Civile; per tali esistenti costruzioni è ammessa la sopraelevazione sino ad una altezza massima di mt. 7,50 e l'ampliamento della superficie d'ingombro del fabbricato purché contenuto nella misura del 20% dell'intera superficie costruita. Tali interventi debbono rispettare l'indice fondiario prescritto per le residenze (mc/mq. 0,03).
 - ✓ e) Per tutti gli interventi in zona agricola le distanze da rispettare da strade Statali, Provinciali, comunali e vicinali sono le seguenti:
 - Strade Statali 40,00 mt. dal ciglio stradale (tipo "B" D.L. 30/04/1992 n. 285 e D.P.R. 26/04/1993 N. 147);
 - Strade Statali e Prov. 30,00 mt. dal ciglio stradale (tipo "C" D.L. 30/04/1992 n. 285 e D.P.R. 26/04/1993 N. 147);
 - Strade Comunali, 20,00 mt. dal ciglio stradale (tipo "F" D.L. 30/04/1992 n. 285 e D.P.R. 26/04/1993 N. 147);
 - Strade locali Interpoderali e vicinali
- (escluse le comunali) 10,00 mt. dal ciglio stradale (tipo "F" D.L. 30/04/1992 n. 285 e D.P.R. 26/04/1993 N. 147);
- ✓ I distacchi previsti dal D.M. 1404 del 01/04/1968 si applicano fino all'emanazione di una legge organica di raccordo con il Codice della Strada.
 - ✓ f) I locali previsti al piano primo di fabbricati rurali, ai fini della verifica dell'indice fondiario, saranno considerati per uso abitazione; saranno considerati per uso abitazione; saranno considerati annessi agricoli i locali ai piani terra o seminterrato se non diversamente destinati..
 - ✓ g) Nel caso di semplice ristrutturazione e restauro è sempre possibile nei limiti della volumetria e anche della sagoma preesistente il riattamento interno ed esterno dei vecchi fabbricati rurali per abitazione, che allo stato attuale risultino di dubbia interpretazione d'uso (casolari abbandonati anche se parzialmente diroccati ecc), la ristrutturazione è proposta senza la verifica degli indici planovolumetrici.

ART. 17 - ZONA " F "

(Aree destinate a verde di rispetto)

- ✓ a) L'area territoriale omogenea classificata " F " comprende le zone del territorio comunale destinate a verde di rispetto stradale e verde di salvaguardia ambientale.
- ✓ b) Territorio soggetto a vincolo assoluto di inedificabilità che riveste prevalente importanza per la salvaguardia da effetti inquinanti degli insediamenti o corsi d'acqua esistenti
- ✓ c) In queste aree è vietata l'edificazione di nuove costruzioni, anche a carattere provvisorio; è obbligatoria la costruzione di aiuole e l'incremento delle alberature.
- ✓ d) Le fasce di rispetto stradale possono essere utilizzate per l'ampliamento o la definizione esecutiva delle infrastrutture, senza che ciò costituisca variante al piano di fabbricazione.
- ✓ e) Nella fascia di rispetto stradale è ammessa la realizzazione di parcheggi scoperti e strade di servizio, impianti di distribuzione di carburante con relativi servizi, cabine elettriche e telefoniche, reti energetiche.

Art. 19 - ZONA "F2"

(Zone destinate a verde attrezzato, Sportivo, Ricreativo e per il tempo libero, legate all'esercizio del Santuario dell'Addolorata e della chiesa della Maddalena)

- a) Area territoriale destinata a verde attrezzato specifico a servizio del Santuario dell'Addolorata e della Chiesa rurale "La Maddalena".
- b) In tali aree sono ammesse attività di supporto delle strutture religiose (chioschi, servizi, parcheggi, giochi per bambini, spazi attrezzati, percorsi pedonali etc.); sono ammesse anche modeste strutture di altezza max. m. 3,50 nascoste nel verde, idonee a dar vita ai luoghi ed accogliere correttamente i visitatori.
- c) Nelle zone F2 sono fissati i seguenti indici :

- indice di fabbricabilità fondiaria	=	1,00	mc/mq
- indice di copertura	=	0,10	mq/mq
- altezza max	=	3,50	ml.
- parcheggi	=	10%	della superficie utilizzata
- indice di piantumazione	=	200	piante / Ha

Art. 22- ZONA "I"

(Aree per attrezzature e servizi pubblici; interessi generali cittadini)

- a) I servizi generali cittadini sono delle aree destinate alla realizzazione di strutture pubbliche. Sono ubicate parte nel centro urbano con destinazione a servizi scolastici e di quartiere, parte fuori dal centro urbano (residenze per anziani - ripetitori T.V. e telefonia Monte Patalecchia).
- b) Nelle zone I sono fissati i seguenti indici :
 - indice di fabbricabilità fondiaria = 2,00 mc/mq
 - indice di copertura = 0,50 mq/mq
 - altezza max = 10,50 ml
 - distacco dai confini = 5,00 ml
 - distacco dagli edifici = 10,00 ml
 - parcheggi = 10% dell'area
 - indice di piantumazione = 50 piante / Ha
- c) La distanza da strade pubbliche Comunali e Provinciali e Statali, è fissata in m. 10,00
- d) Nell'area di Monte Patalecchia ove sono consentiti impianti di ripetitori T.V., ripetitori telefonici per telefonia fissa e mobile, ed altre antenne, ogni impianto deve essere compatibile con la vivibilità dei luoghi, non dannoso alla salute ed all'ecosistema. Tali impianti possono esistere previa dimostrazione scientifica iniziale di non pregiudizio e verifiche sulla correttezza di funzionamento. Le altezze delle strutture dei ripetitori, di eventuali pali eolici e di quanto altro, possono derogare da quelle prescritte.

Art. 23- ZONA "P"

(Parcheggi pubblici)

- a) Le aree territoriali P sono destinate a parcheggi pubblici, a raso, interrati o elevati a seguito di sistemazioni del terreno.
- b) Dette aree possono subire trasformazioni morfologiche in terreni scoscesi con necessità di realizzare, pertanto, pareti di sostegno che, se di altezza maggiore o uguale a tre metri, devono rispettare i distacchi di m 10,00 da edifici e m 5,00 dai confini.

ART. 11 - ZONA " C2 "

(Zone residenziali di espansione estensiva soggette ad interventi edilizi diretti)

- ✓ a) L'area territoriale omogenea classificata " C2 " comprende le zone del territorio comunale di espansione intensiva adiacenti ai centri abitati consolidati del tutto o in parte libere da costruzioni.
- ✓ b) Nelle zone " C2 " è ammessa l'edificazione nel rispetto dei seguenti indici:
 - lotto minimo d'intervento = 400 mq.
 - indice di fabbricabilità territoriale = 0,70 mc/mq
 - indice di fabbricabilità fondiaria = 1,50 mc/mq
 - indice di copertura = 0,50 mq/mq
 - altezza max = 7,50 mt.
 - distacco dai confini = 5,00 mt.
 - indice dagli edifici = 10,00 mt.
 - indice di piantumazione = 40 alberi/Ha
 - Area per parcheggio 1 mq/10mc. di costruzione residenziale.
- ✓ c) Il distacco minimo dal ciglio di strade pubbliche è così determinato:
 - mt. 5.00 da strade Comunali (e comunque nel rispetto dell'art. 9 del D.M. 02/04/1968)
 - mt. 10.00 da strade Provinciali
- ✓ d) In genere non sono consentite costruzioni a confine, salvo accordi preventivi con il vicino che, a sua volta si impegna a costruire a confine in aderenza.
- ✓ e) Copia della documentazione di tale impegno, con atto scritto, farà parte integrante della documentazione relativa alla concessione.
- ✓ f) Nella zona " C2" sono ammesse attività commerciali minori di 150 mq., piccole attività artigianali storiche e moderne (calzolaio, barbiere, sarto, fotografo, restauratore e simili), studi professionali ed altre modeste attività compatibili con la residenza.
- ✓ g) Nella zona " C2" a contatto con la S.S. n. 17 sono ammessi impianti di distribuzione carburanti.
- ✓ h) Per l'area posta tra la S.S. n. 17 la complanare in località Santuario, vige l'obbligo della predisposizione di uno schema di utilizzazione dei lotti con il disegno della rete viaria di urbanizzazione, al fine di consentire una corretta edificazione.

Art. 21 - ZONA "H"

(Area di rispetto delle strutture del Santuario dell'Addolorata;
Sono ammesse solo interventi di ristrutturazione dell'esistente.)

- a) L'area territoriale omogenea H è inedificabile ed è posta a tutela del Santuario dell'Addolorata.
- b) In tale area è consentito il miglioramento della viabilità esistente, la sistemazione del piazzale antistante la Basilica, aree a verde, le normali attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici esistenti ed i corretti sistemi di tutela della proprietà (recinzioni).

Il presente certificato è rilasciato ai soli fini dell'art. 30 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380, per uso Consentito.

Castelpetroso, 08 Luglio 2014



IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
(Geom. Antonio Arcaro)